SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 marzo 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2014.

Attuazione degli articoli 8, comma 3, e 9, commi 3 e 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, di attuazione della direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;

Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale prevede che con provvedimento del direttore generale delle finanze e dei direttori delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato sono stabilite le modalità procedurali per il recupero dei crediti;

Visto l'art. 9, commi 3 e 7, del suddetto decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale dispone che con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo sono stabilite le modalità della sospensione delle misure di recupero nei casi di notizia dell'avvenuta impugnazione presso l'organo competente nello Stato membro richiedente nonché di procedure amichevoli in corso con l'autorità competente dello Stato membro che ha presentato una richiesta di recupero;

Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011;

Vista la decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011;

Viste le note esplicative del Comitato di recupero del 19 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 settembre 2012, concernente «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziali non generali dei dipartimenti»;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter* e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del 5 agosto 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2013, recante: «Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure»;

Visto il decreto del 28 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 2013, recante: «Assistenza reciproca per le richieste di notifica degli altri Stati membri concernenti i tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento delle finanze - Direzione relazioni internazionali»;

Decretano:

Art. 1.

Gestione delle richieste di recupero

1. L'Ufficio cooperazione amministrativa della Direzione relazioni internazionali del Dipartimento delle finanze, l'Ufficio cooperazione operativa del Settore

internazionale della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate, il Servizio autonomo interventi settore agricolo (S.A.I.S.A.) dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che sono gli uffici di collegamento responsabili dei contatti con gli altri Stati membri per le richieste di recupero dei crediti relativi ai tributi rientranti nelle rispettive competenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, nonché l'Ufficio centrale di collegamento sono collegati con la rete «CCN» che permette le trasmissioni per via elettronica tra le autorità richiedenti e le autorità adite degli Stati membri. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate svolge le funzioni attribuite all'Ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2012.

2. Ai fini della comunicazione con mezzi elettronici delle domande di assistenza, i suddetti uffici utilizzano le caselle di posta elettronica previste dall'art. 3, comma 1, della decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, secondo la seguente ripartizione:

Dipartimento delle finanze: dazi e imposte riscosse da enti locali o per loro conto;

Agenzia delle entrate: imposta sul valore aggiunto - imposte sul reddito o sul capitale — imposte sui premi assicurativi — imposte sulle successioni e sulle donazioni — imposte e dazi nazionali sui beni immobili diversi da quelli sopramenzionati — dazi e imposte nazionali sull'utilizzo o la proprietà di mezzi di trasporto;

Agenzia delle dogane e dei monopoli: dazi doganali - accise - restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Ufficio centrale di collegamento: altri dazi e imposte riscossi dallo Stato (richiedente) o per suo conto — dazi e imposte riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato (richiedente) o per loro conto, con l'esclusione di dazi e imposte riscossi dagli enti locali — altri crediti di natura tributaria.

3. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si avvalgono delle strutture interne cui è demandata la gestione dei tributi.

Art. 2.

Assistenza per le richieste di recupero degli altri Stati membri

1. Gli uffici di collegamento, ai quali sia pervenuta una richiesta di recupero avanzata dagli altri Stati membri, ne accusano ricevuta all'Autorità richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta e controllano la regolarità e la correttezza della richiesta. Gli stessi uffici verificano, mediante la consultazione dell'elenco delle procedure amichevoli in trattazione istituito presso l'Ufficio centrale di collegamento, se per la richiesta di recupero pervenuta sia in corso una procedura amichevole con le autorità competenti dello Stato membro richiedente. Qualora sia riscontrata la sussistenza di una procedura amichevole, i suddetti uffici sottopongono il caso all'Ufficio centrale di collegamento che procede al coordinamento con gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze ai fini, ove necessario, dell'adozione del provvedimento di sospensione previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149.

2. Gli uffici di collegamento possono chiedere all'Autorità richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare il titolo uniforme che consente l'esecuzione nel territorio nazionale. Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, i suddetti uffici informano l'Autorità richiedente dello stato del procedimento da essi avviato per il recupero o dell'esito del medesimo.

3. L'Ufficio di collegamento che riceve una richiesta di recupero ed un titolo uniforme che riguardano crediti diversi rientranti nella competenza di più uffici di collegamento, chiede all'Autorità richiedente di riformulare la suddetta richiesta trasmettendo le richieste e i relativi titoli uniformi distinti in base ai tributi di competenza dei singoli uffici di collegamento.

4. Nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, punto 1), del decreto legislativo n. 149 del 2012, gli uffici di collegamento possono non dare corso alla richiesta di recupero se l'interessato non dispone di beni aggredibili nel territorio nazionale.

Art. 3.

Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che prevedono un'assistenza reciproca più ampia, qualora non sia possibile utilizzare le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 149 del 2012, potranno essere applicate le altre procedure vigenti nell'ordinamento nazionale. In tal caso, si procede ai sensi del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 3 settembre 1999, n. 321. Per i tributi rientranti nella competenza del Dipartimento delle finanze può essere prevista, in sede di convenzione, la possibilità da parte dello stesso Dipartimento di avvalersi dell'Agenzia delle entrate.

Art. 4.

Modalità procedurali

1. Gli uffici di collegamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmettono alle rispettive strutture interne la richiesta di recupero unitamente al titolo uniforme trasmessi dallo Stato membro richiedente. I suddetti uffici nonché l'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze procedono alla

verifica della correttezza dei dati relativi al soggetto di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 e all'eventuale rilevazione in via elettronica del codice fiscale ai fini della costituzione del flusso informativo da trasmettere all'agente della riscossione. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze effettua tali adempimenti mediante l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione del titolo uniforme e dei flussi informativi all'agente della riscossione avviene in via telematica.

2. Ai fini della riscossione delle somme richieste, i suddetti uffici affidano, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di prescrizione, se valorizzata nei flussi di carico, i relativi carichi agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia S.p.A.

3. I flussi di carico, di seguito denominati «flussi», recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e devono contenere le indicazioni dei seguenti dati:

a) l'ufficio che ha affidato il carico;

b) la data di ricevimento della domanda di recupero;

c) il codice fiscale ed i dati anagrafici dei debitori, degli eventuali coobbligati o del soggetto terzo che detenga beni appartenenti al debitore principale, al codebitore o ad altra persona tenuta al pagamento o che abbia debiti nei confronti di queste persone;

d) il codice di ogni componente del credito, denominato articolo di carico;

e) il codice dell'ambito;

f) l'anno di riferimento del credito;

g) l'importo di ogni articolo di carico;

h) il codice univoco del titolo uniforme;

i) gli estremi identificativi del titolo uniforme

j) la data di notifica del titolo iniziale se fornita dallo Stato richiedente;

k) il totale degli importi contenuti nel flusso di carico;

l) la data di prescrizione se fornita dallo Stato richiedente;

m) la data di trasmissione del flusso di carico;

n) il codice identificativo per il collegamento dell'affidamento del carico con il titolo uniforme.

4. L'affidamento formale della riscossione in carico all'agente si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico.

Art. 5.

Modalità di comunicazione dei provvedimenti di sospensione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2012, gli uffici di collegamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ricevono notizia, da parte dell'autorità richiedente o del soggetto interessato, dell'avvenuta contestazione del credito o del relativo titolo uniforme, provvedono, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, a darne comunicazione alle rispettive strutture interne, le quali adottano il provvedimento di sospensione della procedura di recupero fino alla decisione dell'organo competente nello Stato membro richiedente. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze adotta direttamente il provvedimento di sospensione.

2. Qualora, nei casi di procedure amichevoli in corso, emerga a seguito dell'istruttoria effettuata dall'ufficio centrale di collegamento insieme agli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze che l'esito della procedura amichevole influisce sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza e che non si tratta di un caso di estrema urgenza di frode o insolvenza, l'Ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione alle proprie strutture interne che adottano il provvedimento di sospensione delle misure di recupero fino alla conclusione della procedura. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze adotta direttamente il provvedimento di sospensione.

3. I provvedimenti di sospensione adottati nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al competente agente della riscossione in via telematica, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

4. Sulle somme oggetto del provvedimento di sospensione e che risultano dovute dal debitore a seguito della decisione dell'organo competente nello Stato membro richiedente restano dovuti per il periodo di sospensione gli interessi di mora di cui all'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 149 del 2012.

Art. 6.

Richieste di recupero rivolte agli altri Stati membri

1. Le strutture interne cui è demandata la gestione dei tributi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, utilizzando l'apposito modello previsto dalla Decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato III alla Decisione) e il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato II al Regolamento), inviano in via telematica ai rispettivi uffici di collegamento la richiesta di recupero corredata del titolo uniforme. Gli uffici di collegamento esaminano la correttezza della richiesta formulata e la inoltrano unitamente al titolo uniforme all'autorità adita dell'altro Stato membro.

2. I comuni, le province e le regioni, utilizzando i modelli di cui al comma 1, inviano in via telematica alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze — che è l'Ufficio di collegamento del Dipartimento medesimo responsabile delle richieste agli altri Stati membri — la richiesta di recupero, corredata del titolo uniforme. L'Ufficio di collegamento esamina la correttezza della richiesta formulata e la inoltra, unitamente al titolo uniforme, all'autorità adita dell'altro Stato membro.

Art. 7.

Adempimenti degli agenti della riscossione

1. A seguito delle richieste di recupero formulate da un altro Stato membro, gli agenti della riscossione trasmettono, in via telematica, alle strutture che hanno affidato il carico le informazioni relative allo svolgimento delle attività e all'andamento delle riscossioni, secondo quanto stabilito dall'art. 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2014

Il direttore generale delle Finanze
LAPECORELLA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
BEFERA

Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
PELEGGI

Il ragioniere generale dello Stato
FRANCO

14A01895

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità Spa», in Roma ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Agnello del Centro Italia», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 3 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2011, relativo all' autorizzazione all'organismo denominato "Agroqualità Spa" ad effettuare i controlli sulla denominazione "Agnello del Centro Italia", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 7 luglio 2010;

Visto il Regolamento (UE) n. 475 della Commissione del 15 maggio 2013 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Agnello del Centro Italia";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 3 gennaio 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato "Agroqualità Spa" con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 3 gennaio 2011 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per l'indicazione geografica protetta "Agnello del Centro Italia", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 475 della Commissione del 15 maggio 2013.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "Agroqualità Spa" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. " Agroqualità Spa" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Agnello del Centro Italia", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "Agroqualità Spa" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "Agroqualità Spa" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Agroqualità Spa" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell' autorizzazione "Agroqualità Spa" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. "Agroqualità Spa" comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Agnello del Centro Italia" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "Agroqualità Spa" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Agnello del Centro Italia" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. "Agroqualità Spa" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01754

DECRETO 18 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», in Crema ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Salva Cremasco», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 8 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.94 del 23 aprile 2009, relativo all' autorizzazione all'organismo denominato "CertiProDop – Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione "Salva Cremasco", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 agosto 2007 e successive modifiche;

Visto il Regolamento (UE) n. 1377 della Commissione del 20 dicembre 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Salva Cremasco";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 8 aprile 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato "CertiProDop – Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l." con sede a Crema (Cremona), via del Macello n.26, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 8 aprile 2009 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012 per la denominazione di origine protetta "Salva Cremasco", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1377 della Commissione del 20 dicembre 2011.
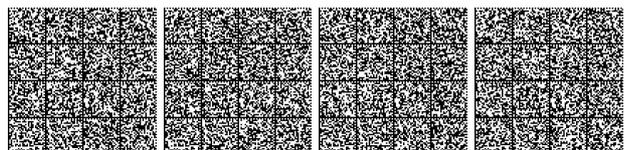
Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "CertiProDop – Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. " CertiProDop – Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l." non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Salva Cremasco", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "CertiProDop – Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l." comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "CertiProDop – Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l." o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CertiProDop – Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l." resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell' autorizzazione "CertiProDop – Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l." è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. "CertiProDop – Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l." comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Salva Cremasco" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "CertiProDop – Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l." trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Salva Cremasco" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. "CertiProDop – Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l." è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 18 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01747

DECRETO 18 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», in Crema ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Formaggella del Luinese», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 29 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 15 giugno 2006, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Formaggella del Luinese», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 8 marzo 2006, modificato dal decreto 23 ottobre 2009;

Visto il Regolamento (UE) n. 375 della Commissione dell'11 aprile 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Formaggella del Luinese»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla

appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 29 maggio 2006;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» con sede a Crema (Cremona), via del Macello n. 26, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 29 maggio 2006 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Formaggella del Luinese», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 375 della Commissione dell'11 aprile 2011.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Formaggella del Luinese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Formaggella del Luinese» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Formaggella del Luinese» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 18 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01748
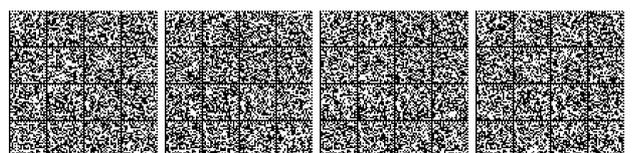
DECRETO 18 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità Spa», in Roma ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Terre Aurunche», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2007, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «Is.Me.Cert - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Terre Aurunche», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 novembre 2006, modificato dal decreto 21 dicembre 2010;

Visto il Regolamento (UE) n. 1361 della Commissione del 19 dicembre 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Terre Aurunche»;

Visto il decreto del 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2013, di cancellazione dell'organismo denominato «Ismecert srl» dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle produzioni a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta ed attestazioni di specificità di cui all'art. 14, comma 7, della legge n. 526 del 21 dicembre 1999;

Visto il decreto 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2013, che affida all'organismo denominato «Agroqualità Spa» i controlli sulle produzioni ad indicazione geografica (DOP/IGP) per le quali era stato autorizzato «Ismecert srl» applicando i piani di controllo e i tariffari già approvati;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 giugno 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo denominato «Agroqualità Spa» con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 giugno 2007 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Terre Aurunche», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1361 della Commissione del 19 dicembre 2011.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «Agroqualità Spa» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «Agroqualità Spa» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Terre Aurunche», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «Agroqualità Spa» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Agroqualità Spa» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Agroqualità Spa» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione «Agroqualità Spa» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «Agroqualità Spa» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Terre Aurunche» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «Agroqualità Spa» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Terre Aurunche» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «Agroqualità Spa» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 18 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01755

DECRETO 18 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità Spa», in Roma ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Irpinia – Colline dell'Ufita», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006, relativo all' autorizzazione all'organismo denominato "Is.Me.Cert – Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla denominazione "Irpinia – Colline dell'Ufita", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 10 ottobre 2005;

Visto il Regolamento (UE) n. 203 della Commissione del 10 marzo 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Irpinia – Colline dell'Ufita";

Visto il decreto del 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2013, di cancellazione dell'organismo denominato "Ismecert srl" dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle produzioni a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta ed attestazioni di specificità di cui all'art. 14, comma 7, della legge n. 526 del 21 dicembre 1999;

Visto il decreto 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2013, che affida all'organismo denominato "Agroqualità Spa" i controlli sulle produzioni ad indicazione geografica (DOP/IGP) per le quali era stato autorizzato "Ismecert srl" applicando i piani di controllo e i tariffari già approvati;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 27 luglio 2006;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo denominato "Agroqualità Spa" con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 27 luglio 2006 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta "Irpinia – Colline dell'Ufita", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 203 della Commissione del 10 marzo 2010.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "Agroqualità Spa" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. " Agroqualità Spa" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Irpinia – Colline dell'Ufita", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "Agroqualità Spa" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "Agroqualità Spa" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Agroqualità Spa" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell' autorizzazione "Agroqualità Spa" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. "Agroqualità Spa" comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Irpinia – Colline dell'Ufita" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "Agroqualità Spa" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Irpinia – Colline dell'Ufita" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. "Agroqualità Spa" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 18 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01756

DECRETO 18 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.», in Fano ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Ciliegia dell'Etna», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 3 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 30 ottobre 2008, relativo all' autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Ciliegia dell'Etna», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 novembre 2006 e successive modifiche;

Visto il Regolamento (UE) n. 1363 della Commissione del 19 dicembre 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Ciliegia dell'Etna»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 3 ottobre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.» con sede a Fano, via Paolo Borsellino n. 12/B, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 3 ottobre 2008 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Ciliegia dell'Etna», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1363 della Commissione del 19 dicembre 2011.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «Suolo e Salute S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «Suolo e Salute S.r.l.» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Ciliegia dell'Etna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «Suolo e Salute S.r.l.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Suolo e Salute S.r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Suolo e Salute S.r.l.» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione «Suolo e Salute S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «Suolo e Salute S.r.l.» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Ciliegia dell'Etna» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «Suolo e Salute S.r.l.» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Ciliegia dell'Etna» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «Suolo e Salute S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 18 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01757

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 17 febbraio 2014.

Inquadramento nel ruolo organico e ordinamento professionale del personale della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'articolo 12, comma 6-*bis*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 323, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Pos. 216/14). (Delibera n. 14/65).

LA COMMISSIONE

Visti:

la legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale è stata istituita la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e, in particolare, l'art. 12, comma 2, relativo ai contingenti di personale di cui la Commissione può avvalersi nel limite massimo di trenta unità e l'art. 12, comma 4, ai sensi del quale la Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento;

l'art. 1, comma 323, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che integra l'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, prevedendo, dopo il comma 6, l'inserimento del seguente comma: «6-*bis*. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione ed inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo»;

la delibera 8 gennaio 2014, con la quale la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2014, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha dato avvio al procedimento amministrativo di adozione del provvedimento di inquadramento del personale dipendente nel ruolo organico della Commissione, conferendo al Segretario Generale l'incarico di curare tutti gli adempimenti necessari;

il Regolamento di organizzazione per il funzionamento della Commissione, adottato con la delibera 25 novembre 2013;

Preso atto:

degli adempimenti amministrativi disposti dal Segretario Generale, nelle more dell'espletamento della procedura di inquadramento del personale dipendente nel ruolo organico della Commissione, e, in particolare,

delle comunicazioni, in data 16 gennaio 2014, con le quali il Segretario Generale chiede al personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando presso la Commissione, alla data del 30 giugno 2013, di esprimere l'eventuale assenso all'inquadramento nel ruolo della Commissione stessa, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta (allegato 1);
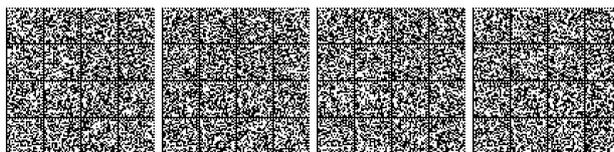
delle note con le quali tutti i dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando presso la Commissione, alla data del 30 giugno 2013, chiedono l'inquadramento nel ruolo organico della Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 6-*bis*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel testo modificato dall'art. 1, comma 323, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (allegato 2);

delle note, in data 16 gennaio 2014, con cui, ai fini della definizione del procedimento di trasferimento del personale medesimo nel ruolo organico dell'Autorità, si chiede alle Amministrazioni di appartenenza del personale comandato presso la Commissione, che ha esercitato il diritto di opzione, copia del foglio matricolare di ciascuno dei dipendenti (allegato 3);

Considerato:

che occorre dare esecuzione alla disposizione di cui all'art. 12, comma 6-*bis*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel testo modificato dall'art. 1, comma 323, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce il ruolo del personale dipendente della Commissione, attraverso la formale adozione dell'atto di inquadramento del personale avente diritto nel ruolo organico dell'Autorità;

che tutti i dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando, alla data del 30 giugno 2013, presso la Commissione, hanno manifestato il proprio assenso all'inquadramento nel ruolo organico del personale dell'Autorità;

che, stante l'obbligo di invarianza della spesa a carico della finanza pubblica, previsto dall'art. 12, comma 6-*bis*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, l'inquadramento del personale medesimo è, allo stato, da effettuarsi secondo l'attuale posizione funzionale ricoperta da ciascuno dei dipendenti presso l'Amministrazione di provenienza, con mantenimento dello stato giuridico e del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento;

Ravvisate:

la necessità di definire l'ordinamento professionale della Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e di individuare, nel rispetto dei vincoli normativi sopra richiamati, i profili professionali dei dipendenti da inquadrare nel relativo ruolo organico, in relazione alla natura dei compiti previsti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, alla peculiare attività che l'Autorità svolge ed alla specificità organizzativa che essa presuppone;

l'opportunità di definire l'organizzazione interna, in relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione, tenuto conto dell'ampliamento dei carichi di lavoro conseguente all'istituzione del ruolo organico dell'Autorità, con particolare riferimento ai servizi connessi alla gestione del personale, alla contabilità, alla finanza, alle gare e ai contratti;

Delibera:

di adottare il Regolamento n. 1/2014, concernente l'inquadramento nel ruolo organico del personale della Commissione ed il relativo ordinamento professionale, riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *l)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, nonché la comunicazione alle Amministrazioni interessate, per gli adempimenti di competenza.

Roma, 17 febbraio 2014

Il Presidente e Relatore: ALESSE

Il Segretario generale: GLINIANSKI

Regolamento n. 1/2014 sull'inquadramento nel ruolo organico del personale e sull'ordinamento professionale.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni elencate nella legge 12 giugno 1990, n. 146, «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge», e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata «legge».

In particolare, si intende:

a) per «Commissione di garanzia dell'attuazione della legge», l'organo collegiale istituito ai sensi dell'art. 12 della legge, di seguito denominato Autorità o Commissione;

b) per «Presidente», il presidente dell'Autorità;

c) per «Componenti», i componenti dell'Autorità.

Art. 2.

Inquadramento nel ruolo organico del personale della Commissione

1. Il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando presso la Commissione, alla data del 30 giugno 2013, composto da ventisei unità, è inquadrato nel ruolo del personale dipendente della Commissione, così come determinato nella Tabella A, allegata al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'inquadramento nel ruolo organico ed il contestuale trasferimento del personale presso la Commissione hanno efficacia a decorrere dalla data della delibera di adozione del presente Regolamento.

Art. 3.

Stato giuridico del personale

1. Al personale inquadrato nel ruolo organico della Commissione è riconosciuta, allo stato, la medesima posizione giuridica ed economica nella quale ciascun dipendente è inserito nelle Amministrazioni di provenienza, alla data di inquadramento nel ruolo dell'Autorità.

Art. 4.

Ordinamento professionale

1. Nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 3, l'ordinamento professionale del personale della Commissione è definito con riferimento alla peculiare attività che l'Autorità svolge ed alla specificità organizzativa che essa presuppone.

Art. 5.

Aree funzionali

1. Il personale di ruolo è articolato in quattro aree funzionali: area dirigenziale, area direttiva, area operativa, area esecutiva, secondo la professionalità, il livello di responsabilità, l'autonomia della funzione svolta e la complessità delle mansioni attribuite.
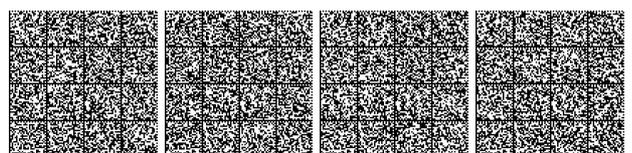
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative. Per ciascuna area funzionale è previsto un unico accesso dall'esterno nella fascia retributiva iniziale.

3. L'area dirigenziale comprende la qualifica di dirigente. L'area direttiva comprende la qualifica di funzionario. L'area operativa comprende la qualifica di impiegato. L'area esecutiva comprende la qualifica di addetto.

4. I dirigenti, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge e dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ufficio, assicurano il rispetto degli indirizzi dell'Autorità e l'attuazione delle deliberazioni e delle decisioni adottate. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, della gestione e dei risultati dei procedimenti in ordine ai quali organizzano le risorse umane e materiali, disponendo dei relativi poteri di coordinamento e di controllo, anche in collaborazione tra più unità organizzative.

5. I funzionari svolgono compiti con rilevante contenuto intellettuale e gestionale ed autonomia professionale, nell'ambito di politiche e obiettivi funzionali all'attività procedimentale di pertinenza dell'Autorità; effettuano attività di studio e di ricerca; provvedono ad adempimenti amministrativi, contabili e tecnici. Le attività comportano il possesso di conoscenze teorico-specialistiche e applicate complesse ed implicano l'interazione con altre discipline e professionalità. Ai funzionari possono essere assegnati compiti di coordinamento, integrazione e controllo, in relazione a particolari progetti od attività. I funzionari possono assumere la responsabilità dei servizi in cui è articolata la struttura organizzativa dell'Autorità, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento, tenuto conto del titolo di studio, del grado di competenza acquisito con l'esperienza professionale maturata presso la Commissione, degli altri titoli culturali e professionali, dei corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento.

6. Il personale operativo svolge compiti che, a partire da un livello semplificato, arrivano a un livello di complessità implicante un discreto grado di autonomia, ferma restando, comunque, una supervisione frequente ed all'interno di un quadro di procedure e di istruzioni di lavoro definite. In particolare, l'area operativa prevede lo svolgimento di compiti amministrativi e di segreteria, di analisi, programmazione ed amministrazione di dati, specie su supporti magnetici, di gestione del sistema informativo e della biblioteca; il personale è addetto, inoltre, a compiti di classificazione, archiviazione, protocollo, registrazione, copia, dattilografia e stenografia; a compiti sussidiari connessi al funzionamento degli uffici e delle apparecchiature informatiche e telematiche, al presidio di impianti ed apparecchiature di sicurezza e ad altri compiti ad esso specificamente assegnati. Se munito delle necessarie abilitazioni, può essere destinato alla guida degli eventuali veicoli dell'ufficio. Il personale operativo può coadiuvare nell'attività di verbalizzazione e far parte, con funzioni tecniche o in qualità di segretario, di commissioni e di comitati. Il personale operativo può collaborare ad adempimenti operativi connessi ad attività di studio, ricerca e di elaborazione dei dati.

7. Il personale esecutivo svolge compiti con contenuto ausiliario e operativo, per i quali è richiesta la conoscenza di tecniche di lavoro semplici e di nozioni di base sufficienti all'applicazione lavorativa ed all'utilizzo di eventuali mezzi in dotazione. La supervisione è immediata e continuativa e consente una discrezionalità limitata da istruzioni prefissate e procedure definite.

Art. 6.

Fasce retributive

1. All'interno di ciascuna area funzionale sono previste differenti fasce retributive.

2. L'Area direttiva è articolata nelle fasce retributive F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7.

L'Area operativa è articolata nelle fasce retributive F1, F2, F3, F4, F5, F6.

L'Area esecutiva è articolata nelle fasce retributive F1, F2, F3.

Art. 7.

Profili professionali

1. In relazione alle competenze richieste, secondo criteri di organicità ed omogeneità, per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla Commissione dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, per il personale appartenente alle aree funzionali direttiva ed operativa, negli ambiti professionali giuridico, amministrativo, economico-contabile, tecnico-informatico, si individuano i seguenti profili professionali:

Area direttiva

funzionario di area amministrativa e giuridico-contenzioso;

funzionario di area amministrativa;

funzionario di area economico-contabile;

funzionario di area tecnico-informatica.

Area operativa

assistente amministrativo o tecnico/amministrativo;

assistente amministrativo-contabile;

assistente tecnico-informatico.

Art. 8.

Servizi

1. In relazione alle proprie specificità organizzative e funzionali, l'Autorità è strutturata in Servizi.

2. I Servizi, afferenti alle aree amministrativa, giuridica, economico-contabile, tecnico-informatica, ed i relativi ambiti di competenza sono di seguito individuati:

Servizio affari generali e relazioni esterne

Relazioni istituzionali.

Direzione e gestione area eventi. In particolare:

organizzazione e coordinamento dell'evento relativo alla presentazione della Relazione Annuale ai Presidenti delle Camere e di ogni altro evento istituzionale promosso dall'Autorità, ivi compresa la gestione dei rapporti con gli uffici del Cerimoniale delle Istituzioni coinvolte, la connessa attività di pubbliche relazioni, prenotazione spazi e accoglienza;

organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra iniziativa promozionale in cui sia coinvolta all'esterno l'Autorità.

Supporto all'attività del Presidente e cura dei rapporti istituzionali della Commissione con soggetti pubblici e privati.

Segreteria di direzione. In particolare:

gestione dell'agenda e della corrispondenza del Presidente e coordinamento delle attività della segreteria del Presidente;

coordinamento organizzativo tra gli uffici dell'Autorità relativamente alle specifiche competenze del Presidente;

competenze applicate alle relazioni con il pubblico ed alla gestione degli uffici di segreteria, centralino, ricevimento e accoglienza dei partecipanti alle audizioni.

Coordinamento amministrativo servizio staff di Presidenza (Capo di Gabinetto, Capo della Segreteria del Presidente, responsabile dell'Ufficio stampa).

Gestione delle auto di servizio.

Servizio attività istituzionale

Attività di assistenza tecnica, al Presidente ed ai Componenti dell'Autorità, svolta dai funzionari nominati dall'Autorità medesima responsabili del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di organizzazione per il funzionamento della Commissione, per ciascun settore/servizio pubblico essenziale rientrante nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e nei compiti istituzionali della Commissione.

Servizio di segreteria tecnica della Commissione.

Coordinamento dell'attività dei funzionari responsabili del procedimento e del servizio di segreteria della Commissione.

In particolare:

assistenza al Presidente per la predisposizione dell'ordine del giorno, la convocazione delle riunioni dell'Autorità, la verifica della corretta esecuzione delle delibere approvate dall'organo collegiale;

assistenza al Componente dell'Autorità, con funzioni di Segretario, per la redazione dei verbali delle riunioni (collazione, riscontro dei provvedimenti adottati, stampa) e trasmissione dei verbali medesimi agli Organi istituzionali;

inserimento dei verbali e delle delibere approvate dall'Autorità nella rete informatica intranet;

supporto tecnico all'attività istituzionale del Presidente e dei Componenti dell'Autorità, con riferimento ai settori di intervento di cui questi ultimi sono nominati responsabili, con funzioni di relatore, ai fini della trattazione da parte del collegio dei procedimenti e delle questioni rientranti in ciascun settore;

collaborazione con il relatore, ai fini della predisposizione dei provvedimenti deliberati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e supporto alle attività preparatorie e/o istruttorie svolte dal relatore, ivi comprese le attività che non si svolgono in seduta plenaria;

trasmissione al Presidente, tramite la sua segreteria, delle richieste di intervento indirizzate alla Commissione e cura dell'attività preparatoria dei provvedimenti da adottare in via d'urgenza;

assistenza alle audizioni previste in occasione delle procedure di valutazione, di quelle relative alle proposte di regolamentazione e di ogni altra rientrante nella competenza della Commissione, redazione del relativo verbale e acquisizione della documentazione depositata dalle parti;

attività di studio e di ricerca e cura degli approfondimenti necessari per il corretto adempimento dei compiti istituzionali dell'Autorità e per la predisposizione della periodica relazione sullo stato del conflitto nei singoli settori;

cura degli adempimenti previsti dal Regolamento interno in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.

Centro studi e ricerche e attività di documentazione, redazionale, editoriale ricompresa nella sfera istituzionale della Commissione (Quaderni, Bollettini, Atti di convegni, Guida dell'utente).

Gestione della biblioteca interna.

Servizio personale, flussi documentali e affari legali

Organizzazione e gestione delle risorse umane, relazioni sindacali e formazione del personale.

Gestione Protocollo, Documenti e Archivio (con il supporto tecnico del Servizio informatico).

Gestione dei contenuti del calendario degli scioperi, della banca dati interna, della rete intranet e del sito internet dell'Autorità.

Supporto all'attività di elaborazione dei Regolamenti della Commissione.

Analisi giuridico-amministrative, valutazioni e pareri legali.

Contenzioso e gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato.

In particolare:

acquisizione dell'atto giudiziario e del ricorso amministrativo; predisposizione del relativo fascicolo; ricerca e studio della documentazione e istruzione della causa; predisposizione di un rapporto sui fatti della causa da sottoporre alla Commissione per l'approvazione, prima della trasmissione all'Avvocatura dello Stato, per la difesa in giudizio, o agli altri soggetti competenti, per gli adempimenti di legge, salvi i casi di richiesta urgente di provvedimento cautelare; cura dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato per il monitoraggio dell'*iter* giurisdizionale; eventuale comparizione all'udienza per il libero interrogatorio e il tentativo di conciliazione, su delega della Commissione; elaborazione della Relazione annuale relativa al settore Contenzioso.

Servizio attività legislativa

Monitoraggio dell'attività legislativa di interesse della Commissione.

Analisi di impatto della legislazione sull'attività della Commissione.

Ricognizione della legislazione riferita alle autorità amministrative indipendenti.

Coordinamento dell'attività di elaborazione delle proposte legislative promosse dalla Commissione. Monitoraggio del relativo *iter* legislativo.

Supporto all'attività di redazione degli atti normativi interni, in collaborazione con il Servizio affari legali.

Supporto all'attività di intervento dell'Autorità dinanzi alle Commissioni parlamentari competenti ed ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *m)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Servizio economico-contabile

Competenze in materia di economia e finanza pubblica.

Competenze in materia di contabilità pubblica e bilancio.

In particolare:

predisposizione della proposta di bilancio di previsione, ex art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, e relativa nota integrativa;

predisposizione della proposta di bilancio consuntivo ex art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442 (composto da rendiconto finanziario, conto economico, conto patrimoniale e relativa nota integrativa);

periodico monitoraggio dell'andamento delle spese e delle eventuali proposte di variazione al bilancio di previsione;

accertamento periodico dei residui attivi e passivi e verifica della necessità di mantenimento in bilancio;

impostazione delle posizioni fiscali e previdenziali dei componenti della Commissione, degli esperti e del personale in servizio;
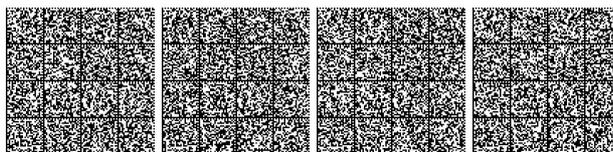
cura degli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e, ove necessario, ai nulla osta agli incarichi dei consulenti;

gestione delle fatture relative a contratti di fornitura/servizi e lavori e predisposizione dei relativi mandati.

Gestione contabile.

In particolare:

predisposizione dei prospetti di liquidazione dei compensi e dei rimborsi spese ai Commissari ed ai consulenti e predisposizione dei relativi mandati;

servizi di pagamento delle retribuzioni al personale e predisposizione dei relativi prospetti di liquidazione;

ricognizione delle operazioni di calcolo e versamento ritenute del personale, oneri previdenziali a carico del datore di lavoro ed imposte quali: Irpef, Inps, Irap, Inpdap, Fondo Credito, Opera di Previdenza;

cura dei rapporti con le amministrazioni di appartenenza del personale comandato e invio delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti nel corso dell'anno al personale medesimo.

Servizio di cassa economale.

Servizio tecnico-informatico

Competenze relative all'informatica ed alle telecomunicazioni, quali:

tecnologie dell'informazione e comunicazione;

progettazione, gestione e sviluppo reti telematiche e/o siti internet;

progettazione e gestione di soluzioni (software) applicative;

manutenzione e installazione degli strumenti informatici in dotazione all'Autorità;

mantenimento e controllo dei server con servizi di backup e restore;

gestione delle cartelle utenti, degli utenti di dominio, della posta elettronica, dei collegamenti di rete e di telefonia, manutenzione e configurazione degli applicativi interni (Contabilità, Presenze, Protocollo, DBScioperi, Biblioteca, Inventario) ed esterni (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Ministero Economia e Finanze, Mercato Elettronico della PA, e altro);

assistenza informatica al personale dell'Autorità;

consulenze informatiche per gli acquisti e per i servizi;

sistema di gestione del protocollo informatico;

gestione e manutenzione del sito istituzionale dell'Autorità in collaborazione con i tecnici esterni.

Data entry e calendario scioperi. Gestione, elaborazione ed archiviazione delle informazioni di competenza dell'Autorità sulla rete intranet ed internet.

Competenze connesse alla statistica metodologica e applicata, con particolare riferimento alle elaborazioni di dati statistici ed alla predisposizione di grafici relativi agli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Competenze tecniche legate alla gestione delle infrastrutture (relative, ad esempio, all'ingegneria e all'architettura) quali:

gestione delle infrastrutture e funzionamento impianti;

prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;

servizi di vigilanza, portierato e custodia.

Funzioni di consegnatario e tenuta degli inventari dei beni mobili e immobili.

Servizio gare e contratti

Attività di supporto all'Autorità nei rapporti contrattuali con i soggetti terzi ed assistenza nella predisposizione della documentazione contrattuale.

Attività di studio inerente le procedure disciplinate dalla normativa in materia di appalti.

Attività amministrative attuative della suddetta normativa.

Gestione delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Gestione delle procedure di fornitura di beni e servizi.

Cura della formazione dei contratti tra l'Autorità ed i fornitori o altri soggetti pubblici o privati.

Gestione dei rapporti istituzionali con le competenti Autorità di controllo (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Osservatorio sui Contratti Pubblici, Autorità Nazionale Anticorruzione e altro), in collaborazione con il Servizio informatico e con il Servizio affari legali.

Tenuta e aggiornamento dell'elenco degli operatori economici per procedure negoziate e ristrette.

Pubblicazione delle gare nell'area "gare e contratti" del sito istituzionale.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. All'art. 14, comma 1, del Regolamento di organizzazione per il funzionamento della Commissione, adottato con delibera del 25 novembre 2013, le parole da «così come di seguito denominati» a «Gestione dei flussi» sono soppresse.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della delibera di adozione.

Il Presidente e relatore: ALESSE

Il Segretario generale: GLINIANSKI

AVVERTENZA:

Si rende noto che la Tabella A, di cui all'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 1/2014, è consultabile sul sito web della Commissione all'indirizzo www.cgsse.it.

14A01768

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 12 febbraio 2014, n. **0010474**.

Modifica della circolare 2 dicembre 2003 e della circolare 463 del 3 luglio 2007 attuative dei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 e 3 luglio 2007, in materia di contratti di filiera 1° e 2° bando.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

La presente circolare modifica la circolare 2 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004 e la circolare n. 463 del 16 luglio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2007.

In seguito alla proroga del periodo di validità degli orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 fino al 30 giugno 2014, la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri a notificare la proroga per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 dei regimi di aiuto di Stato autorizzati fino al 31 dicembre 2013.

Ritenuta pertanto la necessità di modificare i tempi di realizzazione degli investimenti, in conformità alla decisione della Commissione Europea C(2013) 9321 relativa all'aiuto di Stato N 379/08, e di stabilire, altresì, un termine ultimo per la presentazione del saldo finale di spesa, al fine di consentire l'attuazione dei contratti di filiera entro i termini definiti, la circolare 2 dicembre 2003 è modificata come segue:

al punto 3.3. il testo: «Gli investimenti materiali e immateriali devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2013, in conformità della decisione della Commissione Europea relativa all'Aiuto di Stato N 379/2008/Italia. Le eventuali variazioni del programma di investimenti, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 20 marzo 2006 recante «Disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera», devono essere presentati dal beneficiario all'Amministrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Il saldo finale di spesa deve essere presentato dal proponente entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data ultima di realizzazione degli investimenti (31 dicembre 2013)» è modificato nel modo seguente: «Gli investimenti materiali e immateriali devono essere realizzati entro il 30 giugno 2014, in conformità con la decisione della Commissione Europea C(2013) 9321 relativa all'aiuto di Stato N 379/08/Italia. Il saldo finale di spesa deve essere presentato dal proponente entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data ultima di realizzazione degli investimenti (30 giugno 2014)».

Roma, 12 febbraio 2014

Il Ministro ad interim: LETTA

14A01888

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione, con prescrizioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di installazione del sistema di abbattimento degli ossidi di azoto (DeNOx) sui gruppi a carbone 1 e 2 della Centrale termoelettrica di Monfalcone.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2014-0005235 del 27 febbraio 2014 è stato escluso con prescrizioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di installazione del sistema di abbattimento degli ossidi di azoto (DeNOx) sui gruppi a carbone 1 e 2 della Centrale termoelettrica di Monfalcone per l'adeguamento ai valori limite nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD). Il progetto, localizzato nel Comune di Monfalcone (GO), è stato presentato dalla società A2A S.p.A., con sede in via Lamarmora n. 230, Brescia;

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: "http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivasvia/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx"; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

14A01891

Esclusione, con prescrizioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di installazione della caldaia B600 di taglia ottimizzata in sostituzione dell'esistente B400 della Centrale di cogenerazione di Ravenna.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2014-0005237 del 27 febbraio 2014 è stato escluso con prescrizioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di installazione della caldaia B600 di taglia ottimizzata in sostituzione dell'esistente caldaia B400 della centrale di cogenerazione di Ravenna. Il progetto, localizzato all'interno del sito petrolchimico multisocietario di Ravenna nel comune di Ravenna, è stato presentato dalla società Enipower S.p.A., con sede in piazza Vanoni n. 1, San Donato Milanese (MI);

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

"http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivasvia/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx"; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

14A01892
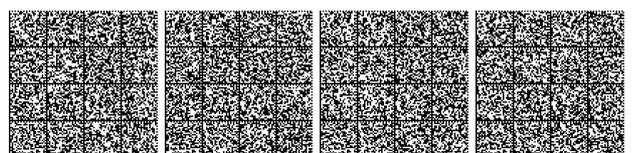
MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Konclav».

Decreto n. 17 del 12 febbraio 2014

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale veterinario KONCLAV.

Titolare A.I.C.: ditta Fatro SpA con sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (BO), Via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofré S.A. con sede in Jarama 111 - Poligono Industrial - 450007 Toledo (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 blister da 6 cpr da 40 mg+10 mg - A.I.C. n. 104617016

2 blister da 6 cpr da 40 mg+10 mg - A.I.C. n. 104617028

10 blister da 6 cpr da 40 mg+10 mg - A.I.C. n. 104617030

20 blister da 6 cpr da 40mg+10 mg - A.I.C. n. 104617042

1 blister da 6 cpr da 200 mg+50 mg - A.I.C. n. 104617055

2 blister da 6 cpr da 200 mg+50 mg - A.I.C. n. 104617067

10 blister da 6 cpr da 200 mg+50 mg - A.I.C. n. 104617079

20 blister da 6 cpr da 200 mg+50 mg - A.I.C. n. 104617081

1 blister da 6 cpr da 400 mg+100 mg - A.I.C. n. 104617093

2 blister da 6 cpr da 400 mg+100 mg - A.I.C. n. 104617105

10 blister da 6 cpr da 400 mg+100 mg - A.I.C. n. 104617117

20 blister da 6 cpr da 400 mg+100 mg - A.I.C. n. 104617129

Composizione: ogni compressa contiene:

	40mg+10mg	200mg+50mg	400mg+100mg
principi attivi:			
amoxicillina	400 mg	200 mg	40 mg
pari a amoxicillina triidrato	459,1 mg	229,6 mg	45,9 mg
acido clavulanico	100 mg	50 mg	10 mg
pari a notassio clavulanato	119,1 mg	59,5 mg	11,9 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

Grazie all'ampio spettro di azione KONCLAV è efficace contro un'ampia gamma di batteri fra cui:

Gram positivi: Actinomyces spp., Bacillus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus spp. (compresi iceppi produttori di beta-lattamisi) e Streptococcus spp.

Gram negativi: Pasteurella spp., Bacteroides spp. (compresi i ceppi produttori di beta-lattamisi), Bordetella bronchiseptica, Escherichia coli (compresi i ceppi produttori di beta-lattamisi), Fusobacterium spp., Haemophylus spp., Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Salmonella spp. (compresi i ceppi produttori di beta-lattamisi). È attivo anche contro Leptospira spp.

KONCLAV, è indicato per il trattamento di un'ampia varietà di condizioni patologiche dei cani, tra cui: infezioni del tratto digestivo, infezioni dell'apparato respiratorio, infezioni dell'apparato urogenitale, infezioni della cute (pelle e tessuti molli), sovrainfezioni batteriche sensibili all'amoxicillina.

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Le compresse divise non utilizzate devono essere usate immediatamente e non conservate.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: Dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A01741

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stabox 1000 mg/g».

Decreto n. 18 del 14 febbraio 2014

Procedura decentrata n. UK/V/402/001/DC

Medicinale veterinario STABOX 1000 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per polli, anatre e tacchini.

Titolare A.I.C.: Virbac Tierarzneimittel GmbH con sede in Rögen 20 - 23843 Bad Oldesloe, - Germania.

Responsabile del rilascio dei lotti: officina aniMedica Herstellungs GmbH con sede in Pappelstrasse 7, 72160 Horb - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 100 g - A.I.C. n. 104582010

sacchetto da 500 g - A.I.C. n. 104582022

sacchetto da 1000 g - A.I.C. n. 102582034

sacchetto da 5000 g - A.I.C. n. 102582046

Composizione:

1 g di polvere contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato 1000 mg (equivalenti a 871,24 mg di amoxicillina);

eccipienti: nessuno.

Specie di destinazione: pollo, anatra, tacchino.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di infezioni causate da batteri sensibili all'amoxicillina in polli, tacchini e anatre.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

pollo: 1 giorno;

anatra: 9 giorni;

tacchino: 5 giorni.

Non usare negli animali che depongono uova destinate al consumo umano ed entro le 3 settimane dall'inizio dell'ovodeposizione.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata.

14A01742

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn Parvo E».

Decreto n. 19 del 14 febbraio 2014

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0100/001/E/001

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0100/001/IA/012/G

Medicinale veterinario ad azione immunologica SUVAXYN PARVO E.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma - Via Andrea Doria, 41 M - codice fiscale n. 12000641006.

Produttore responsabile rilascio lotti: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. nello stabilimento sito in Ctra.Camprodon s/n «La Riba» - Vall de Bianya (Girona) - Spagna.
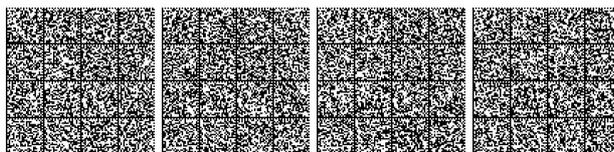
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 1 flacone da 20 m1 (10 dosi) - A.I.C. n. 104614019

confezione da 2 flaconi da 50 m1 (25 dosi) - A.I.C. n. 104614021

Composizione:

Una dose da 2 ml contiene:

Principi attivi:

Parvovirus suino inattivato, ceppo S-80: per indurre un titolo di almeno 160 AIE* (nei conigli).

Erysipelothrix rhusiopathiae inattivato, ceppo B-7 (sierotipo 2): PR**≥1,8 in accordo alla monografia della Ph.Eur.

Anticorpi Inibenti dell'Emoagglutinazione.

**Potenza Relativa comparata ad un siero di riferimento ottenuto da un vaccino che ha dato protezione soddisfacente in suini vaccinati.

Adiuvanti ed eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti. Specie di destinazione: Suini (scrofette e scrofe).

Indicazioni terapeutiche:

Per l'immunizzazione attiva dei suini (scrofette e scrofe) al fine di: prevenire problemi della riproduzione causati dal parvovirus suino; ridurre i segni clinici causati dalle infezioni da Erysipelothrix rhusiopathiae, sierotipo 2 e sierotipo 1.

L'inizio dell'immunità si ha a partire da 3 settimane dopo la vaccinazione e la durata della protezione è di 6 mesi.

Validità: 15 mesi.

Dopo l'apertura del flacone il vaccino deve essere usato immediatamente.

Tempi di attesa: Zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A01743

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Noromectin Praziquantel Duo».

Decreto n. 20 del 14 febbraio 2014

Procedura decentrata n. IE/V/0311/001/DC.

Medicinale veterinario "NOROMECTIN PRAZIQUANTEL DUO" 18,7 mg/g+140,3 mg/g pasta orale per cavalli.

Titolare A.I.C.: società Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Northern Ireland.

Produttore responsabile rilascio lotti la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Northern Ireland.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone contenente 1 siringa da 7,49 g di pasta orale - A.I.C. n. 104558010;

scatola di cartone contenente 2 siringhe da 7,49 g di pasta orale - A.I.C. n. 104558022;

scatola di cartone contenente 12 siringhe da 7,49 g di pasta orale - A.I.C. n. 104558034;

scatola di cartone contenente 40 siringhe da 7,49 g di pasta orale - A.I.C. n. 104558046;

scatola di cartone contenente 48 siringhe da 7,49 g di pasta orale - A.I.C. n. 104558059;

scatola di cartone contenente 50 siringhe da 7,49 g di pasta orale - A.I.C. n. 104558061.

Composizione ogni grammo contiene:

principio attivo: Ivermectina 18,7 mg, Praziquantel 140,3 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche

Per il trattamento delle infestazioni miste da cestodi e nematodi o artropodi, causate dagli stadi adulti e immaturi di nematodi, nematodi polmonari, gasterofili e cestodi nei cavalli:

Nematodi: Grandi strongili: Strongylus vulgaris (adulti e larve arteriose), Strongylus edentatus (adulti e stadi larvali tissutali L4), Strongylus equinus (adulti), Tridontophorus spp. (adulti); Piccoli strongili: ciatostomi: Cylicocyclus spp., Clycostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp. (adulti e larve mucosali non latenti); Parascaris: Parascaris equorum (adulti e larve); Oxyuris: Oxyuris equi (larve); Trichostrongylus: Trichostrongylus axei (adulti); Strongyloides: Strongyloides westeri (adulti); Habronema: Habronema spp. (adulti); Onchocerca: Onchocerca spp. microfilariae ovvero oncocercosi cutanea; nematodi polmonari: Dictyocaulus arnfieldi (adulti e larve); cestodi (tenie): Anoplocephala perfoliata (adulti), Paranoplocephala mamillana (adulti); Ditteri: Gasterophilus spp. (larve).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa: cavalli carne e visceri 35 giorni.

Non è consentito l'uso in cavalle che producono latte per consumo umano.

Regime di dispensazione da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto efficacia immediata.

14A01744

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 916 del 5 dicembre 2013 concernente il medicinale per uso veterinario «Butagran Equi».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2014 concernente il medicinale veterinario "BUTAGRAN EQUI", titolare A.I.C. Dopharma Research B.V. con sede in Zalmweg 24 – 4941 VX Raamsdonksveer (Olanda)

laddove è scritto:

"Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "Butragan Equi"

leggasi:

"Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "Butagran Equi"

e

laddove è scritto:

"Medicinale veterinario "Butragan Equi" 200 mg/g polvere……"

leggasi:

"Medicinale veterinario "Butagran Equi" 200 mg/g polvere……"

14A01745

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli «Pulmotil G 200 Premix».

Provvedimento n. 103 del 12 febbraio 2014

Procedure di mutuo riconoscimento n. IT/V/0101/2/IA/009.

Procedura di worksharing n. INF/WS/V/2013/017.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli "PULMOTIL G 200 PREMIX".

Confezioni :

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102723018;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102723020.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia SpA, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 731/733.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB worksharing – estensione della validità del prodotto finito dopo diluizione o ricostituzione;

Variazione tipo IA – modifica imballaggio primario.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

estensione della validità dopo inserimento mangime pellettato contenente più del 30% di frumento da 1 mese a 3 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo inserimento nel mangime sfarinato e/pellettato: 3 mesi.

Modifica "Natura e composizione del condizionamento primario" – punto 6.5 del RCP che è ora il seguente "Pulmotil G200 Premix è confezionato in sacchetti di polietilene/poliammide/polietilene (rivestimento interno) contenenti 10 kg di prodotto, oppure sacchetti preformati con fondo quadrato da 1 kg realizzati utilizzando un laminato carta/polietilene/alluminio/polietilene/carta termo sigillati.".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

14A01746

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Desacin» sospensione iniettabile per bovini e suini.

Provvedimento n. 105 del 12 febbraio 2014

Medicinale per uso veterinario DESACIN sospensione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni:

flacone da 100 ml con tappo perforabile - A.I.C. n. 102010016;

flacone da 250 ml con tappo perforabile - A.I.C. n. 102010028.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede legale in Via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia - codice fiscale 00291440170.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA - A.1 - Modifica nome e/o indirizzo del titolare A.I.C.

Variazione tipo IB - B.II.b.1..f - sostituzione sito fabbricazione prodotto finito

Variazione tipo IA - B.II.b.1.a - sostituzione sito imballaggio secondario

Variazione tipo IA - B.II.b.2.c.2 - sostituzione sito controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito

Variazione tipo II unforeseen - B.II.a.3.z - modifica eccipienti

Variazione tipo IB unforeseen - B.II.F.1.z - modifica validità dopo prima apertura

Si autorizzano le modifiche di seguito indicate:

modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'A.I.C.

da: IZO S.p.A. con sede legale in Via A. Bianchi 9 - 25124 Brescia - codice fiscale 00291440170

a: IZO S.r.l. a socio unico con sede in Via San Zeno 99/A - 25124 Brescia - codice fiscale 00291440170.

sostituzione del sito responsabile della produzione, confezionamento (primario e secondario) controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito

da: IZO S.p.A. - Via A. Bianchi 9 - 25124 Brescia

a: IZO S.r.l. a socio unico - S.S. 234 Km 28,2 - 27013 Chignolo Po (PV)

modifica della composizione relativamente agli eccipienti con l'introduzione dell'eccipiente sodio formaldeide sulfossilato.

modifica della validità dopo prima apertura

da: «consumare immediatamente e non conservare»

a: «dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni»

I lotti sotto indicati già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza:

8314 scad. 03/2014;

8410 scad. 03/2015.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A01749

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vulketan» 2,5 mg/g gel per cavalli.

Estratto provvedimento n. 104 del 12 febbraio 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0265/IB/003/G

Medicinale veterinario "VULKETAN" 2,5 mg/g gel per cavalli

Confezioni: tubo di alluminio da 75 g - A.I.C. numero 104327010

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia SpA, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Via Gramsci 731/733

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 24 mesi a 36 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

- medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi

- dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Titolare A.I.C.: MERIAL ITALIA SpA con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 16 – codice fiscale 00221300288

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB – B.II.f.1.b.1 – Modifica validità prodotto finito

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 24 mesi a 36 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

- medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi

- dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

14A01767
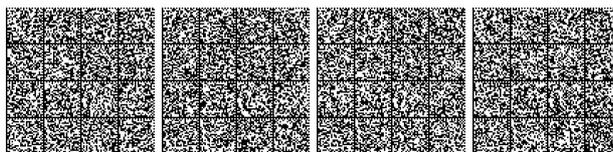
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «Motor Bike Expo», «Fieragricola», «Progetto Fuoco», «Model Expo Italy», «Elettroexpo», «Opera Wine», «Vinitaly», «Sol&Agrifood», «Enolitech», «Samoter», «Asphaltica», «OIL&nonOIL - S&TC», «Metef - Foundeq», «Metalricilo-Recomat» e «Alumotive».

Con decreto ministeriale del 12 febbraio 2014 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni: «Motor Bike Expo», «Fieragricola», «Progetto Fuoco», «Model Expo Italy», «Elettroexpo», «Opera Wine», «Vinitaly», «Sol&Agrifood», «Enolitech», «Samoter», «Asphaltica», «OIL&nonOIL - S&TC», «Metef - Foundeq», «Metalricilo-Recomat» e «Alumotive», che avranno luogo a Verona rispettivamente 24 al 26 gennaio, dal 6 al 9 febbraio, dal 19 al 23 febbraio, dall'8 al 9 marzo, il 5 aprile, dal 6 al 9 aprile, dall'8 all'11 maggio, dal 27 al 29 maggio e dall'11 al 13 giugno 2014.

14A01770

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-056) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00